

**Circolare n. 26 AP/cc
11 MARZO 2008**

**PUBBLICAZIONE LEGGE
25 FEBBRAIO 2008
N. 34 – LEGGE COMUNITARIA 2007**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2008, Supplemento Ordinario n. 54, la Legge 25 febbraio 2008 n. 34 recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" (c.d. Legge comunitaria 2007).

Il provvedimento in esame contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega per l'attuazione di 16 direttive da recepire con decreto legislativo, comprende due deleghe legislative per l'adozione di disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi (uno in materia di monitoraggio ed informazione sul traffico navale e l'altro in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), finalizzate alla chiusura di due procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

La principale misura innovativa contenuta nella Comunitaria 2007 consiste nell'allineamento dei termini per l'esercizio della delega con la scadenza dei termini per il recepimento delle direttive. Ne consegue, pertanto, che non sarà più possibile emanare deleghe per il recepimento di direttive che abbiano una scadenza posteriore rispetto a quella della scadenza delle direttive stesse.

Siffatta innovazione, garantendo la certezza dei tempi ed la conseguente tempestività degli adempimenti, è finalizzata a consentire un più rapido adeguamento dell'ordinamento italiano alle normative comunitarie nonché ad evitare i ritardi normalmente accumulati dal legislatore italiano che hanno spesso determinato l'apertura di procedure d'infrazione.

Nel dettaglio, il Capo I della legge in esame contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il Capo II contiene invece disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.

In particolare, tra le varie disposizioni, il provvedimento in esame contiene una norma (art. 13) che riformula l'art. 2449 del codice civile, in materia di partecipazione in società dello Stato o enti pubblici, oggetto di una procedura di infrazione, al fine di rendere tale disciplina coerente con le norme comunitarie.

Per quanto riguarda invece i bilanci delle imprese e la funzione di controllo contabile, la Legge Comunitaria prevede agli articoli 24 e 25 il recepimento di alcune direttive relative all'attività di revisione contabile e all'introduzione dei principi contabili internazionali in materia di bilancio.

Infine, per la prima volta, questa Comunitaria attua le decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. "terzo pilastro" dell'Unione Europea) in materia di lotta contro la corruzione nel settore privato, esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, confisca di beni, strumenti e proventi di reato nonché di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

In particolare, l'articolo 29 reca i principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, che prevedono quanto segue:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.